



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI

ART.1

Campo di Applicazione

Sono soggetti al presente regolamento i locali di cui ai sotto elencati beni immobili di proprietà del Comune di Radicondoli, ivi compresi quelli già nella disponibilità di eventuali soggetti gestori. In tali casi, questi ultimi, ove previsto, applicheranno ed incamereranno i canoni concessori di cui alla presente disciplina, secondo le modalità stabilite nelle relative convenzioni.

ART.2

Elenco degli immobili suscettibili di essere concessi da parte del comune – Strutture adibite alla concessione in uso a terzi.

NOME DELL'IMMOBILE	INDIRIZZO DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE DELLA STANZA	UBICAZIONE	MQ.	SERVIZI UTILIZZABILI
PALAZZO MUNICIPALE	Via T. Gazzei n° 89	Sala Consiliare	P.T.	69	A acqua L luce R riscaldamento
		Terrazza	P.T.	260	A acqua L luce
		Sala Scuderie	P.T.	68	R riscaldamento
PALAZZO BIZZARRINI	Via T. Gazzei n° 24	Sala Convegni	P.I°	57	A L R
		Sala Mostre	P.T.	81	L R
TEATRO DEI RISORTI	Via Garibaldi	Teatro	P 1S. P.T e P I°	305	A L R
CASA MEMORIA L'AQUILANTE	Via Santa Croce Belforte	Sale	I° P II° P III° P	45 28 38	A L R
				Tot. 111	
CIRCOLO BELFORTE	Viale Roma Belforte	Sala ballo, bar sala pranzo e cucine	P.T. e 1S	400	A L R
SEGGIO BELFORTE	P.zza Dina Ferri Belforte	Locali seggio elettorale	P. 1S	93	A L

ART. 3

Finalità delle concessioni

Le strutture di proprietà del comune elencate al precedente art. 2) vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, socio-sanitario ed assistenziale, culturale, politica, di impegno civile, del tempo libero ricreativo ovvero per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate prevalentemente da enti, associazioni aventi sede a Radicondoli. L'utilizzo degli spazi è concesso anche a singoli cittadini purchè le iniziative rispondano alle finalità di cui al comma 1).

ART.4

Modalità di concessione

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di priorità nella assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate con il precedente articolo.

Nel caso delle concessioni **occasionali** e **ricorrenti** di cui al successivo Art. 5. le modalità concrete di utilizzo dei locali nonché gli obblighi del concessionario saranno contenuti nel provvedimento di concessione che verrà sottoscritto per accettazione dal concessionario medesimo.

Nell'ipotesi di concessioni **consecutive** si provvederà invece a redigere apposita convenzione in esecuzione del provvedimento di concessione.

ART.5

Durata delle concessioni

Le concessioni degli immobili possono essere :

- **occasionali** : quelle che non superano 3 gg. consecutivi
- **ricorrenti** : quelle che consentono di utilizzare i locali per più di una volta, in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo non superiore a 3 mesi
- **consecutive**: quelle che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per l'esclusivo svolgimento di attività sociali, assistenziali e formative;
dette concessioni sono accordate per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

ART. 6

Sala Consiliare

La Sala consiliare è istituzionalmente destinata allo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale. La stessa, unitamente o meno alla terrazza prospiciente l'ingresso del Palazzo Municipale, può essere concessa in uso temporaneo solo ed esclusivamente a soggetti istituzionali o enti variamente partecipati dal comune, per attività di sportello gratuito in favore della cittadinanza e per attività patrocinate dall'ente.

Detta concessione, nei limiti e per le finalità sud descritte, è a carattere gratuito.

ART.7

Canoni concessori

I canoni concessori dell'immobili di cui all'art. 2) del presente regolamento sono stabiliti sulla scorta delle seguenti caratteristiche:

- a) estensione mq.
- b) gamma dei servizi offerti

Alla luce di detti criteri il canone concessorio giornaliero scaturisce dalla somma dei seguenti valori assegnati ai suddetti fattori a) e b) :

Metri quadrati dell'immobile	Valore iniziale connesso alla metratura	Servizi offerti e relativi coefficienti da moltiplicarsi con il valore iniziale
1) da 0 a 100 Mq	€ 6,00	Acqua coefficiente 0,50
2) da 101 a 250 Mq	€ 12,00	Luce coefficiente 1
3) da 251 Mq. in poi	€ 14,00	Riscaldamento coeff. 1,50

Alla luce delle suddette griglie scaturiscono i seguenti canoni concessori giornalieri:

Nome dell'immobile	Indirizzo dell'immobile	Individuazione della stanza	Valore iniziale connesso alla metratura	A Coefficiente	L servizi offerti	Totale canone concessorio giornaliero	Onere Pulizie Art.7 immobili : 1) 1 ora 2) 2 ore 3) 3 ore	Onere giornaliero alla restituzione dell'immobile € 20,00
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	--	---	--

PALAZZO MUNICIPALE	Via T. Gazzei n° 89	Sala Consiliare	€ 6,00	A	0,50	€ 24,00	1 ora	€ 20,00
				L	1,00			
				R	1,50			
		Terrazza	€ 14,00	A	0,50	€ 35,00	2 ore	€ 40,00
				L	1,00			
		Sala Scuderie	€ 6,00	L	1,00	€ 21,00	1 ora	€ 20,00
R	1,50							

PALAZZO BIZZARRINI	Via T. Gazzei n° 24	Sala Convegni	€ 6,00	A	0,50	€ 24,00	1 ora	€ 20,00
				L	1,00			
				R	1,50			
		Sala Mostre	€ 6,00	L	1,00	€ 21,00	1 ora	€ 20,00
				R	1,50			

TEATRO DEI RISORTI	Via Garibaldi	Teatro	€ 14,00	A	0,50	€ 56,00	3 ore	€ 60,00
				L	1,00			
				R	1,50			

CASA MEMORIA L'AQUILANTE	Via Santa Croce Belforte	Sale	A	0,50	€ 12,00	R	1,50	€ 48,00	2 ore	€ 40,00
			L	1,00						
CIRCOLO BELFORTE	Viale Roma Belforte	Sala ballo, bar sala pranzo e cucine	A	0,50	€ 14,00	R	1,50	€ 56,00	3 ore	€ 60,00
			L	1,00						
SEGGIO BELFORTE	P.zza Dina Ferri Belforte	Locali seggio elettorale	A	0,50	€ 6,00	L	1,00	€ 15,00	1 ora	€ 20,00

Alla luce dei suesposti dati i canoni concessori giornalieri comprensivi degli oneri sulla pulizia dei locali, risultano pertanto i seguenti:

1. Palazzo Comunale – Sala Consiliare = totale canone concessorio giornaliero: €44,00;
2. Palazzo Comunale - Terrazza = totale canone concessorio giornaliero : € 75,00;
3. Palazzo Comunale – Scuderie = totale canone concessorio giornaliero: €41,00;
4. Palazzo Bizzarrini – Sala Convegni = totale canone concessorio giornaliero: €44,00;
5. Palazzo Bizzarrini – Sala Mostre = totale canone concessorio giornaliero: €41,00;
6. Teatro dei Risorti - totale canone concessorio giornaliero: €116,00;
7. Casa della Memoria – Aquilante fraz. Belforte - totale canone concessorio giornaliero: €88,00;
8. Edificio ex Circolo Belforte - totale canone concessorio giornaliero: €116,00;
9. Locali Seggio Belforte – Via Roma - totale canone concessorio giornaliero: €35,00;

Nel caso di richieste superiori ad un giorno i suddetti canoni verranno ridotti del 50% per ciascun giorno successivo al primo.

Il provvedimento di concessione avrà efficacia dopo il pagamento del canone concessorio da versare tramite il servizio di tesoreria Comunale presso la Filiale di Radicondoli del Monte dei Paschi di Siena.

ART. 8

Casi di esclusione dal pagamento dei canoni concessori.

L'uso degli immobili di cui all'art. 2) è concesso a titolo gratuito solo ed esclusivamente con riferimento alla seguenti ipotesi:

- a) istanze presentate da organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività conformi alle proprie finalità statutarie ed in ogni caso compatibili con le finalità di cui all'art. 3) del presente regolamento;
- b) istanze aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sociali, assistenziali, sanitarie e assistenza fiscale gratuita, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto istante;
- c) istanze presentate da soggetti alla cui compagine partecipa formalmente anche il comune (ad es. partecipate etc...)
- d) associazioni del territorio che si riuniscono per assemblee sociali o iniziative per la cittadinanza ovvero iniziative promosse dalle Istituzioni scolastiche.

ART. 9
Utilizzo dei locali

Non è consentita la concessione a minori di età se non previa dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi ne esercita la patria potestà.

I locali non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati nell'atto della concessione ed il concessionario non potrà trasferire ad altri la titolarità della concessione

ART.10
Modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione in uso dei locali e o strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione, gruppo o del singolo richiedente utilizzando apposito modulare, indirizzata al responsabile del settore nel cui ambito rientra il servizio di gestione del patrimonio immobiliare, almeno 5 gg. prima della data della manifestazione o riunione fatti salvi casi di particolare urgenza debitamente motivati.

Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa alla quale si farà riferimento per impartire, anche verbalmente, prima dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (o legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari, dipendenti.

Il provvedimento comunale concessorio della struttura richiesta non assorbe nè comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti norme, in relazione all'attività del conduttore ponessero a carico del medesimo. L'uso delle sale verrà concesso purchè i giorni ed orari non coincidano con riunioni già programmate; comunque le manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale e da altre pubbliche autorità avranno priorità sulle altre ove sussista motivo di urgenza e pubblica utilità.

Nel caso di utilizzo delle sale per urgenti motivi di carattere pubblico l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione in ogni momento, previa restituzione del canone o della parete di canone inutilmente versato e il rimborso delle spese già sostenute e documentate.

ART. 11
Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà consentire l'accesso esclusivamente alla sala avuta in uso e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso. L'uso dei locali dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere. Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui con i residenti. Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti.

L'orario di uso delle sale risulta dall'apposito atto di autorizzazione e dovrà essere scrupolosamente osservato.

Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e del riscaldamento e della chiusura attenta dei vari ingressi comprese le finestre. La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione della pena massima prevista.

L'onere delle pulizie è sempre a carico del concessionario. Nell'ipotesi in cui l'immobile, ai sensi dell'art. 8, sia stato concesso a titolo gratuito, il concessionario sarà comunque tenuto ad assolvere il solo onere delle pulizie mediante versamento della somma prevista alla griglia di cui all'art.7 .

In tutte le altre ipotesi l'onere delle pulizie, così come alle griglie di cui al precedente art. 7, è ricompreso, in relazione all'estensione dell'immobile medesimo, tra le voci che concorrono ad integrare il canone concessorio.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovessero occorrere in occasione dell'uso degli spazi oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione.

Alla scadenza della concessione o in caso di mancato rinnovo i locali dovranno essere riconsegnati nello stato di cui sono stati concessi.

ART. 12 ***Revoca della concessione***

L'amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare, nel rispetto dei modi, dei termini e dei presupposti di legge, con provvedimento motivato, notificato al legale rappresentante del concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture.

ART. 13 ***Responsabilità e risarcimento danni***

Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle sale, nelle ore assegnate dal provvedimento di concessione e/o convenzione a meno che non sia in grado di denunciare, fornendo le relative prove, gli autori dei danneggiamenti. Il concessionario, con la sottoscrizione dell'atto di concessione e/o convenzione, assume anche personalmente, ogni responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti.

Tutti i danni causati, diretti e indiretti a locali e alle relative suppellettili durante o in concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale (danno emergente e lucro cessante).

L'Amministrazione Comunale ha in essere una polizza assicurativa R.C sugli immobili di cui è proprietaria. E' richiesta al concessionario la stipula di apposita polizza assicurativa nelle sole ipotesi delle concessioni in uso **ricorrenti** e **consecutive** di cui all'art. 5 del presente regolamento.

A margine del provvedimento di concessione ovvero nella convenzione da sottoscrivere si darà atto dell'avvenuta stipula della predetta polizza.

ART. 14 ***Penalità***

Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e i presenti nelle sale. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale comporteranno l'addebito al concessionario di una penale che varia da € 10,00 a € 250,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso provvedimento di revoca della concessione o del diniego di concessioni future.

I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per qualsiasi danno a beni del Comune dello stesso compiuto o da altri soggetti alla sua vigilanza.

ART. 15
Beni Mobili

E' oggetto del presente regolamento la concessione di beni mobili comunali sotto elencati. La concessione dei beni mobili è effettuata ordinariamente per la durata massima di una settimana, in via eccezionale tale concessione potrà essere effettuata per un massimo di quindici giorni. Il canone da corrispondersi per l'utilizzo dei beni mobili, ai sensi di quanto disposto all'art. 7, comma 3, indicato nella sotto riportata tabella è dimezzato a partire dal secondo giorno di utilizzo. Nel caso di istanze presentate dallo Stato (sia per quel che concerne la componente civile che quella militare) dalle Regioni, dalle Provincie ed Enti Locali, la concessione dei beni di cui trattasi è a titolo gratuito. Relativamente alle concessioni dei beni mobili qui disciplinati non trova applicazione quanto disposto dall'art. 13 secondo comma. Si applica, invece, quanto disposto dagli artt. 8, 10 e 14.

Bene Mobile	Canone concessorio giornaliero
Palco	€ 30,00
Attrezzature sceniche	€ 20,00
Tribuna	€ 30,00
Tavoli, sedie e panche	€ 5,00
Pedana	€ 5,00

ART. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Approvato con delibere:

- ***Giunta Comunale n° 62 del 8.04.2011 - Consiglio Comunale n° 9 del 18.04.2011***

Modificato con delibere:

- ***Giunta Comunale n° 70 del 7.05.2012 - Consiglio Comunale n° 24 del 18.05.2012***

Modificato con delibere:

- ***Giunta Comunale n° 47 del 30.04.2015 - Consiglio Comunale n° 23 del 23.07.2015***

Modificato con delibere:

- ***Giunta Comunale n° 92 del 20.07.2018 - Consiglio Comunale n°43 del 12.10.2018***